



Comune di Genova



Municipio Centro Ovest

## **PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO**

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" PER LA PULIZIA DELLE AIUOLE E DELLE AREE ANTISTANTI I CANCELLI DEI CIMITERI ANGELI E CASTAGNA IN VIA PORTA ANGELI.**

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Genova, Via Sampierdarena civ.34 in esecuzione della determinazione dirigenziale n27 .del 11.5.2021 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto,

**TRA**

**COMUNE DI GENOVA**

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del citato Regolamento, da:

Dott.sa Simonetta Barboni, nella sua qualità di Direttore del Municipio Centro Ovest, nominato con provvedimento del Sindaco n. 281 del 31 dicembre 2020, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta

**E**

il Signor BUZZALINO GIORGIO con residenza in Genova, [REDACTED]  
[REDACTED] di seguito denominato "Proponente",

**PREMESSO**

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani;
- che il Comune di Genova ha individuato l'ufficio Partecipazione e Reti Territoriali della Direzione Municipi e Governo dei Territori quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;



Comune di Genova



Municipio Centro Ovest

- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- che il Municipio Centro Ovest favorisce le iniziative mirate alla riqualificazione, al recupero, alla salvaguardia, alla manutenzione e alla fruibilità del territorio da parte di tutti i cittadini, anche proposte da Associazioni o da singoli cittadini, promuovendo e sostenendo tutte le forme di volontariato dei cittadini, singoli e associati, nell'ottica della cittadinanza attiva;

#### **CONSIDERATO CHE:**

in data 9.03.2021 è pervenuta al Municipio, da parte del Signor Buzzalino Giorgio, in rappresentanza di un gruppo di volontari, una proposta di collaborazione volta a provvedere alla pulizia e mantenimento del verde pubblico, piccole manutenzioni e monitoraggio delle aiuole antistanti i cimiteri della Castagna e degli Angeli;

i Cimiteri Angeli e Castagna sono due cimiteri di grandi dimensioni con una storia importante, non solo per il Municipio ma per tutta la città;

il Municipio nella prospettiva di cura dei beni comuni ritiene necessario assicurare il decoro delle aiuole e degli spazi antistanti i cancelli di ingresso ai due cimiteri mediante l'attivazione di un patto di collaborazione;

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere alla sottoscrizione, ai sensi del vigente Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la pulizia e mantenimento delle aiuole e delle aree antistanti i cimiteri della Castagna e degli Angeli, di un patto di collaborazione con i cittadini proponenti;

### **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO**

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo.

Oggetto della proposta di collaborazione è la pulizia e mantenimento delle aiuole e delle aree antistanti i cimiteri della Castagna e degli Angeli.

#### **ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA IN FORMA CONDIVISA**

Il Proponente si impegna a gestire lo spazio pubblico oggetto del presente patto di collaborazione provvedendo alla realizzazione dei seguenti interventi:



Comune di Genova



Municipio Centro Ovest

- pulizia e mantenimento delle aiuole e delle aree antistanti i cimiteri della Castagna e degli Angeli;
- piccole manutenzioni;
- monitoraggio dell'area.

### **ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE**

I Soggetti firmatari del presente Patto si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza.

Ispirano le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati all'art. 2 del presente Patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.

Il Municipio Centro Ovest si impegna a sostenere la realizzazione delle attività di cui al presente patto attraverso la fornitura di materiali sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il Comune sostiene inoltre il proponente con l'esenzione dal pagamento del canone per l'utilizzo di spazi comunali con impianti pubblicitari di dimensioni massime 40 x 50 cm. che dovranno riportare il logo del Comune di Genova e la frase "il Comune di Genova ringrazia (nome soggetto richiedente) che si occupa della cura di questo verde cittadino" di identico carattere e titolo per tutte le aree.

Il Proponente si impegna all'esecuzione delle attività di cui all'art. 2. Qualunque intervento di modifica allo stato attuale, o di modifica di quanto concordato in sede di sottoscrizione del patto, in ordine alla vegetazione, impianti, arredi e manufatti, dovrà essere, sempre, preventivamente concordato con gli Uffici Tecnici del Municipio Centro Ovest.

Qualunque intervento di modifica allo stato attuale, non autorizzato per iscritto direttamente dagli Uffici Tecnici del Municipio Centro Ovest dovrà essere rimosso secondo i tempi e le modalità indicate dagli Uffici competenti del Municipio, ed ogni relativo onere per il ripristino dello stato dell'arte al momento della sottoscrizione della presente Convenzione sarà addebitato al Proponente.

### **ART. 4 - RESPONSABILITÀ**

Il Proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.



Comune di Genova



Municipio Centro Ovest

Si impegna altresì a svolgere le attività previste dal Patto nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei Regolamentari del Comune di Genova.

Per l'attuazione delle attività previste dal Patto il Proponente si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

#### **ART. 5 - ASSICURAZIONI E GARANZIE**

Per i Volontari che operano a titolo individuale è operante la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore agli anni 85 per la validità delle garanzie assicurative. Ai fini della copertura assicurativa, l'elenco nominativo dei volontari, ed ogni ulteriore variazione dello stesso, deve essere comunicato per iscritto al Municipio all'atto di sottoscrizione del presente Patto.

Per le Associazioni/Imprese/Attività commerciali, fatte salve le coperture assicurative già in possesso per le proprie attività statutarie, durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Patto sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile verso Terzi" del Comune di Genova.

La copertura assicurativa non è operante per i volontari che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

#### **ART. 6 - TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

Il Proponente si impegna a predisporre una relazione annuale illustrativa delle attività svolte, comprensiva di eventuale rendicontazione contabile.

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'amministrazione condivisa.

#### **ART. 7 – CONTROVERSIE**

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

#### **ART. 8 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA**

Il presente patto ha la durata di anni 2 dalla data di adozione del provvedimento di approvazione e fino al 31.12.2022.



Comune di Genova



Municipio Centro Ovest

È onere deli Proponenti dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o di iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

#### ART. 9 – MODIFICHE AL PATTO

Ogni eventuale modifica del presente Patto dovrà essere espressamente concordata tra le Parti per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola contrattuale che si intende modificare e/o integrare.

#### ART. 10 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 26/5/2021

Per il Comune di Genova – il Direttore Municipi Centro Ovest e Valpolcevera

Dott. Simonetta Barboni

Il Proponente

Signor Buzzalino Giorgio